

STATUTO

SISTEMA IN PROGRESS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RACALE LE VIA ROMA 37

Numero REA: LE - 308838

Codice fiscale: 04652700750

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-09-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" - REPERTORIO N.7.163 - RACCOLTA N.5.756

S T A T U T O

della Società Cooperativa sociale

"SISTEMA IN PROGRESS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

con sede in RACALE (Le)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

E' costituita una Società cooperativa denominata: **"SISTEMA IN PROGRESS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La sede sociale è nel Comune di Racale.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART. 3

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La società non ha finalità speculative, essendo retta dai principi della mutualità e si configura come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi non soci.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,

ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Essa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa, ai sensi dell'articolo 1 (uno) lett. A della legge 8 novembre 1991 numero 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e si propone di svolgere, nei confronti sia di enti pubblici e pubbliche amministrazioni, che di privati, le seguenti attività::

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, educativi, di formazione ed addestramento professionale per affrontare nel territorio i problemi della condizione giovanile e del disagio sociale (tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, disabili mentali dimessi da istituzioni, madri nubili, minori e famiglie multiproblematiche, ex detenuti, immigrati, anziani, ecc.), e nello specifico:

- promuovere e realizzare iniziative di carattere educativo, formativo, culturale, ricreativo e assistenziale anche attraverso servizi e organi di stampa e l'utilizzo di mass-media;

- gestire (direttamente o in conto terzi, anche in forma consulenziale) strutture e servizi di carattere socio-educativo e assistenziali;

- gestire, sia in proprio che per conto di Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni, o per conto di terzi e privati, anche in forma consulenziale, strutture e servizi di carattere socio-educativo e assistenziali, quali:

- strutture per minori (comunità' di tipo familiare, comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti, centro socio-educativo diurno, asilo nido, scuola materna);

- strutture per disabili (comunità alloggio o gruppi appartamento, comunità socio-riabilitativa, residenza protetta, centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo);

- strutture per anziani (casa alloggio, casa di riposo, residenza protetta, centro diurno);

- strutture per persone con problematiche psico-sociali (comunità alloggio o gruppo appartamento per persone con disturbi mentali, comunità alloggio o gruppo appartamento per ex tossicodipendenti, ex alcolisti);

- strutture per adulti con problematiche sociali (comunità alloggio o gruppi appartamento per gestanti e madri con figli a carico, casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o della tratta a fine di sfruttamento sessuale, alloggio sociale per adulti in difficoltà, centro di pronta accoglienza per adulti, comunità di accoglienza per

detenuti, ex detenuti, tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, alcolisti, ex alcolisti, immigrati);

- servizi socio assistenziali (servizio di segretariato sociale, di pronto intervento sociale, di assistenza domiciliare, ludoteche, attività di tutoraggio, centri di informazione e consulenza, servizio di telefonia sociale, servizi a sostegno alla famiglia e alla genitorialità, servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto alla povertà e alla devianza, servizi educativi per il tempo libero, servizi di integrazione sociale per disabili, fattorie didattiche, in generale attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, servizi bibliotecari e culturali, centri sportivi, culturali, ricreativi; attività di insegnamento in scuole di ogni ordine e grado, e comunque, qualunque altro tipo di servizio socio-assistenziale individuato in regolamenti regionali e/ comunali) e tutte le strutture ed i servizi previsti dal Reg.Reg.Puglia 18 gennaio 2007 n.4 e successive modifiche ed integrazioni;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione professionale e aggiornamento per operatori del pubblico e del privato sociale, centri studio e o ricerca.
- istituzione e gestione di presidi e/o centri sanitari polyvalenti nonchè la promozione e lo sviluppo presso le stesse istituzioni, con particolare riguardo ai soggetti disabili e/o svantaggiati, dell'attività di assistenza sanitaria, didattica e di ricerca scientifica biomedica, nonchè di altre iniziative sanitarie comunque connesse con le precedenti;
- allestimento e gestione di centri sanitari specialistici territoriali in ambito assistenziale e della prevenzione anche in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, nonchè la fornitura di tutti i servizi connessi con la predetta gestione;
- organizzazione, svolgimento, promozione dell'attività medica, educativo-sanitaria, scientifica, di ricerca, formativa ed editoriale connessa con lo svolgimento di tutte le predette attività;
- collaborazione con altre istituzioni sia a livello nazionale che internazionale aventi le medesime finalità.

Tutto ciò dando lavoro ai soci, anche in ossequio ai regolamenti che saranno emanati.

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

Per ogni attività può istituire un regolamento.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al proseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il conseguimento di tali scopi, la società può istituire con deliberazione dell'organo amministrativo, oltre alla sede centrale, filiali e succursali dotandole delle strutture necessarie al raggiungimento delle finalità.

La società potrà concorrere a gare indette da Enti Pubblici o privati inerenti lo scopo sociale.

La cooperativa può aderire, con deliberazione dell'organo amministrativo, ad organismi del movimento cooperativo nazionale, regionale, provinciale e ad enti consortili aventi scopi affini ed ad altri enti con identici scopi sociali.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale.

Possono essere soci volontari tutte le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla società cooperativa per la totalità dei soci.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del

servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda all'organo amministrativo, dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti senza espresso assenso dell'organo amministrativo.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 5

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

In tal caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) per cento di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle Assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea i soci operatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

ART. 6

Il candidato, ammesso dall'organo amministrativo, acquisirà la qualità di socio quando avrà versato la tassa di ammissione ed almeno una quota sociale.

La tassa di ammissione sarà fissata anno per anno dall'organo amministrativo. Essa non è restituibile in nessun caso e va ad incrementare il fondo di riserva straordinaria.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea;
- ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

ART. 8

Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo amministrativo il quale esamina nell'ordine in cui sono pervenute le sole domande complete di tutte le indicazioni di cui al precedente articolo.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio sia alle effettive

possibilità della Cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

Entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente o l'Amministratore unico ne dà comunicazione all'interessato.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa la quota di capitale sociale.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa considera ritirata la domanda stessa.

I nuovi soci devono essere iscritti nel libro soci nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione entro 3 (tre) giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

ART. 9

La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della Cooperativa è disciplinata dall'apposito regolamento.

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Oltre che ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART. 11

La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci non più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.

La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

ART. 12

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa di cui all'oggetto sociale;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamen-

to delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dall'organo amministrativo;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- che sia condannato con sentenza penale anche di primo grado per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento deve essere fatto, qualora richiesto nei termini previsti, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata nonché al pagamento dei dividendi maturati nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 16

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato

l'evento.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dall'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

ART. 17

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART. 18

Le funzioni sociali sono esercitate:

- dall'Assemblea dei soci;
- dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.

Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile: la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o l'Assemblea lo ritenesse necessario.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 19

L'assemblea delibera sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

All'assemblea compete tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- approvare i regolamenti delle attività sociali;
- approvare annualmente il bilancio e la destinazione degli utili di esercizio;
- determinare l'ammontare dell'eventuale tassa di ammissione;
- scegliere il sistema di amministrazione fra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione;
- nominare l'Amministratore unico e determinare l'importo degli eventuali compensi;
- nominare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice presidente, determinare il numero dei componenti e fissare l'importo degli eventuali compensi;
- nominare, il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno e fissare l'importo degli eventuali compensi.

Le decisioni di competenza dell'assemblea dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.

ART. 20

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, con raccomandata ed avviso di ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o con qualunque mezzo idoneo in forma scritta, ivi compresa l'affissione dell'avviso presso i locali della sede sociale e/o lavorativa dei soci.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati

tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, ove quest'ultimi nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal collegio sindacale ove istituito, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci cooperatori ed è valida in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci cooperatori presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci cooperatori presenti e/o rappresentati in adunanza.

Qualora la cooperativa sia composta da tre soci, la seconda convocazione è valida quando siano presenti almeno due soci.

L'assemblea di seconda convocazione può deliberare soltanto sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno della prima.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano morosi nei confronti della cooperativa.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

Le votazioni avvengono con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, sono palesi, tranne quando almeno la metà dei presenti aventi diritto al voto, richiedano che siano segrete.

In caso di parità la proposta è respinta.

ART. 21

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di questi, dal più anziano di età tra i soci presenti.

In occasione di ogni seduta, il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ART. 22

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.

AMMINISTRATORE UNICO

ART. 23

L'Amministratore unico è il legale rappresentante della cooperativa, resta in carica fino a revoca o dimissioni o per quella durata che sarà stabilita dai soci all'atto della nomina e può essere rieletto. Esso deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

L'Amministratore unico rappresenta la società di fronte a terzi ed in giudizio. A lui compete la firma sociale.

L'Amministratore unico è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il legale rappresentante è tenuto a dare esecuzione a tutte le delibere assunte dall'assemblea; egli quindi - a titolo esemplificativo - stipula i contratti dei quali la cooperativa è parte, di regola la rappresenta negli organismi ai quali essa partecipa, conferisce procure e/o incarichi professionali a chi deve operare nell'interesse di questa.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sostituzione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24

Il Consiglio di amministrazione può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea dei soci.

La maggioranza dei consiglieri di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione resta in carica fino a revoca o dimissioni o per quella durata che sarà stabilita dai soci

all'atto della nomina e può essere rieletto.

La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, ma non più di due, quelli rimasti in carica provvederanno a surrogarli ed a farli ratificare o eleggere dall'assemblea successiva.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione.

ART. 25

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare; il Presidente ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione si riunisce inoltre, su richiesta di almeno due consiglieri o dei sindaci effettivi ove nominati e la domanda deve indicare l'oggetto della convocazione.

Le adunanze sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica con la partecipazione del presidente o del vice presidente.

I consiglieri devono essere avvertiti almeno due giorni prima dell'adunanza, tranne per i casi di urgenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consigliere o i consiglieri, quando gli argomenti trattati riguardano la propria persona, devono abbandonare la seduta. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze del consiglio, saranno considerati dimissionari.

ART. 26

Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere, ad eccezione di quelli di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci, per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio a titolo meramente esemplificativo ha anche la

facoltà di transigere o accettare l'arbitrale o bonaria composizione, di acquistare o vendere immobili, di contrarre mutui attivi e passivi, di fare qualsiasi operazione di banca, di acconsentire ipoteche passive, accendere, postergare, ridurre e cancellare ipoteche e compiere qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche anche se legali, esonerando il conservatore dei registri immobiliari da qualsiasi sua responsabilità al riguardo, di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici o privati e di nominare procuratori.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio ha la facoltà di designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate.

Il consiglio ha altresì la facoltà di richiedere ai soci una quota mensile per la copertura delle spese di amministrazione.

ART. 27

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte a terzi ed in giudizio.

A lui compete la firma sociale.

Egli, pertanto, ha - tra le altre - la facoltà di riscuotere da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni genere ed a qualsiasi titolo rilasciando liberatoria quietanza in nome della società.

Egli, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, per singoli affari, o per categorie intere di affari, al vice presidente o ad un consigliere.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente.

TITOLO V

PATRIMONIO

ART. 28

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore pari al minimo consentito dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e) da ogni accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri od investimenti costituiti da sussidi, contributi e premi governativi e/o previsti per legge.

ge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere distribuite tra i soci sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento.

Nessun socio può versare o sottoscrivere un numero di quote che, complessivamente, eccedano il limite consentito dalle leggi.

ART. 29

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 30

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e nell'osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Nella nota integrativa deve essere documentata la condizione di mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa al bilancio, si dovrà specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente. Nella suddetta relazione verranno illustrate le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari e motivate esigenze, relative alla strut-

tura ed all'oggetto sociale lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto; può deliberare in favore dei soci, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate.

Nel caso di un risultato d'esercizio negativo, l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

L'utile netto sarà in via preliminare ed obbligatoriamente così destinato:

- a riserva legale nella misura non inferiore al minimo consentito dalla legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 (undici) della legge 31/01/1992 n. 59 (cinquantanove), nella misura minima e con le modalità previste dalla Legge.

Il restante potrà essere destinato, a discrezione dell'Assemblea:

- a) a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) a riserva straordinaria;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile nella qualità di cooperativa a mutualità prevalente e nel rispetto delle lett. a) e b) dell'art. 2514 del codice civile.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni del comma precedente, di destinare la totalità degli utili a riserva indivisibile - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904 - previo assolvimento delle destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

TITOLO VII

RISTORNI

ART. 31

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del

presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio ed il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

TITOLO VIII

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ART. 32

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea, la quale, decide:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dei singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 33

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera di Commercio I.A.A. in cui ha sede la cooperativa, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 12/01/2003 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34

Ai fini del mantenimento della mutualità prevalente (art. 2514 C.C.) la cooperativa prevede:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

La cooperativa può deliberare la soppressione delle clausole di cui sopra, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 35

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'assemblea per l'approvazione.

ART. 36

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.

F.to: D'IPPOLITO ELISA, D'IPPOLITO Pietro, DEL FIUME Guerina Italia, SCORRANO Antonio Andrea, SCORRANO Stefania Assunta.

F.to: Francesca Maria RUBERTO (segue l'impronta del sigillo).